

AMENDMENT FORM

Suggestion A for amendment of Article : 18 bis

Suggestion for protocol :

By Mr : Valdo Spini

Status : - Alternate

Articolo 18 bis: Il presidente della Commissione europea

~~1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo propone entro un mese un nuovo candidato al Parlamento europeo, secondo la stessa procedura seguita precedentemente.~~

1. Possono proporre candidature per l'elezione del presidente della Commissione europea da parte del Parlamento europeo:

- il Consiglio Europeo a maggioranza qualificata (il Consiglio Europeo può indicare una o più candidature fino al massimo di tre);*
- dopo l'espressione del Consiglio Europeo, anche i deputati europei, sulla base di una mozione programmatica che raccolga le firme di un numero di deputati pari ad almeno il 15% dei componenti il Parlamento Europeo.*

Risulta eletto il candidato che abbia conseguito un numero di voti equivalenti alla metà più uno dei componenti del Parlamento Europeo. Dopo tre scrutini eventualmente andati a vuoto, nel caso di più candidature si procede ad un ballottaggio tra i due candidati meglio piazzati, nel caso di una sola candidatura formulata dal Consiglio, si ripete la procedura di cui sopra.

2. Ciascuno Stato membro redige un elenco di tre persone, tra le quali vi è almeno una donna, che ritiene qualificate per esercitare la funzione di Commissario europeo. Tra di esse il presidente eletto designa quali membri della Commissione, tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei, fino a tredici persone, scelte per la loro competenza e il loro impegno europeo, che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il presidente e le persone designate per divenire membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.

3. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Quest'ultimo può adottare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo X della Costituzione. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei loro successori.

4. Il presidente della Commissione definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti. Egli ne decide l'organizzazione interna per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione. Egli nomina dei vicepresidenti scelti tra i membri della Commissione.

5. Il presidente può nominare dei commissari delegati, scelti tenendo conto degli stessi criteri seguiti per i membri della Commissione. Il loro numero non può superare quello dei membri della Commissione.

Explanation (if any) :

La formulazione proposta dal presidium secondo cui il Parlamento Europeo può solo accettare o bocciare un unico candidato espresso dal Parlamento Europeo è assolutamente insoddisfacente. Infatti la libertà del Parlamento europeo è fortemente limitata: o ratifica la proposta del Consiglio Europeo, e quindi non ha di fatto alcun ruolo, o si deve porre in opposizione frontale rispetto al Consiglio bocciando il suo candidato, ipotesi questa poco più che di scuola.

Con questo emendamento si dà almeno la possibilità al Consiglio Europeo di proporre una rosa fino a tre nomi, ma soprattutto si dà al Parlamento Europeo, qualora questo non sia soddisfatto di quelle candidature e sia in grado di proporle altre forti di un consenso di partenza sufficientemente ampio, di poterle esprimere e portarle anch'esse al voto.

Ma lo scopo dell'emendamento è soprattutto quello di incrementare la democrazia in Europa, cioè di dare cioè al voto dei cittadini per la elezione del Parlamento Europeo un'influenza, seppure indiretta, sull'elezione del presidente della commissione. Si verrebbe così a dare alla campagna elettorale per l'elezione dello stesso Parlamento europeo una maggiore capacità di interessare gli elettori e l'opinione pubblica europea. Si verrebbe anche a stimolare la formazione di forze politiche veramente europee, perché i partiti europei potrebbero condurre la campagna elettorale non solo presentando agli elettori un manifesto programmatico ma anche il nome del candidato o la rosa dei candidati alla Presidenza della Commissione Europea che sarebbero disposti a sostenere o a votare nel Parlamento Europeo.